

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 ottobre 2010, n. 2250

Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Assetto del Territorio, Paesaggio, Aree Protette e Beni Culturali, Urbanistica, Politiche Abitative, Prof.ssa Angela Barbanente, di concerto con l'Assessore alla Qualità dell'ambiente, Ecologia, Ciclo Rifiuti e Bonifica, Politiche Energetiche, Politiche di differenziazione, Recupero e riuso dei rifiuti, Bonifiche, Demanio Marittimo, Foreste, Dott. Lorenzo Nicastro e l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dr. Dario Stefano, sulla base dell'istruttoria espletata dal dirigente dell'Ufficio Pianificazione Coordinamento Servizi Forestali e dal dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, confermata rispettivamente dal Dirigente del Servizio Foreste e dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce quanto segue:

VISTI:

- l'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE relativa alla tutela degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatica;
- il comma 3 dell'art. 6 del DPR 120/2003 recante modifiche ed integrazioni del DPR 357/97 di recepimento della Direttiva 92/43/CEE che prevede la valutazione di incidenza per qualsiasi piano o intervento non direttamente connesso o necessario per la gestione dei Siti Natura 2000 ai fini di conservazione della natura capace di incidere significativamente sugli stessi Siti;
- i sei criteri per una gestione forestale sostenibile, individuati nell'allegato I della risoluzione L2 della conferenza interministeriale di Lisbona (2-4 giugno 1998), in particolare, i criteri n.2 "*Mantenimento della salute e vitalità dell'ecosistema forestale*" e n.4 "*Mantenimento, conservazione e adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali*";
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente 16 giugno 2005 "*Linee guida di programmazione forestale*";
- le Leggi Regionali n. 17/2000, n. 11/2001 e n. 17/2007 recante norme in campo ambientale

- anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 14 Marzo 2006 n. 304 e s.m.i. avente oggetto "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 così come modificato e integrato dall'art. 6 del DPR 120/2003;
- il D.M. del 17/10/2007 recante i "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)*";
- il R.R. n. 15 del 18/07/2008 recante misure di conservazione ai sensi delle direttive comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i.;
- il R.R. n. 28 del 22/12/2008 avente oggetto modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007;
- la D.G.R. n. 148 del 12/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale per la Regione Puglia 2007/2013";
- la D.G.R. n. 1105 del 26/04/2010 di approvazione delle modifiche al P.S.R. 2007/2013 della Regione Puglia;
- i Bandi pubblici per la presentazione delle domande di aiuto, Misura 122, azione 1 "Miglioramento boschi esistenti produttivi"; Misura 221, azione 1 "Boschi permanenti", azione 2 "Fustaie a ciclo medio-lungo", azione 3 "Impianti a rapido accrescimento", azione 4 "Fasce protettive e corridoi ecologici"; Misura 227, azione 1 "Supporto alla naturalizzazione di boschi per Finalità non produttive", azione 2 "Valorizzazione dei popolamenti da seme", azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi", pubblicati sul BURP n. 62 del 08 aprile 2010, che prevedono nelle aree ZPS e SIC la realizzazione di interventi previa acquisizione del parere di Valutazione di Incidenza rilasciato dall'Ente Provinciale territorialmente competente;
- i Regolamenti allegati ai vigenti Piani di gestione approvati dalla Giunta Regionale e recanti specifiche norme per assicurare la coerenza degli inter-

venti selvicolturali alle esigenze di tutela della Rete Natura 2000 per i seguenti Siti:

- “Accadia-Deliceto” (IT9110033);
- “Murgia dei Trulli” (IT9120002);
- “Area delle Gravine” (IT9130007);
- “Bosco Difesa Grande” (IT 9120008);
- “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008);
- “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” (IT9110003);
- S.I.C. della Provincia di Lecce;

CONSIDERATO che le attività selvicolturali devono adeguarsi ai principi di Gestione Forestale Sostenibile (GFS) secondo la definizione adottata dalla Conferenza Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE) di Helsinki (1983) secondo la quale essa è *“la gestione e l'utilizzazione delle foreste e dei terreni boschivi in modo e ad un'intensità tale da consentire di mantenere la biodiversità, la produttività, la capacità di rinnovazione, la vitalità e la potenzialità di soddisfare, ora e in futuro, le funzioni ecologiche, economiche e sociali pertinenti a livello locale, nazionale e mondiale, senza causare pregiudizio ad altri ecosistemi”*;

CONSIDERATO, in particolare, che gli interventi previsti nella *Misura 122* del PSR Puglia 2007-2013, azione 1 - “Miglioramento boschi esistenti produttivi”, pubblicata sul BURP n. 62 del 08 aprile 2010 riguardano:

- **Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di latifoglie**, con interventi di diradamento selettivo, di tipo basso ad intensità moderata, di recupero dei cedui maturi e stramaturi in condizioni di abbandono colturale, di ricostruzione boschiva mediante tramarratura, ricceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili (aceri, frassini, noce, ciliegio selvatico, ed altre) per accrescere il loro valore economico;
- **Miglioramento delle condizioni strutturali e compositive dei boschi di conifere**, con interventi di sfollo e diradamento, nelle compagini più dense, e rinfoltimenti, con specie autoctone di latifoglie (leccio, roverella, cerro ed altre), tra l'altro meno suscettibili all'azione del fuoco, in quelle rade, per accrescere il loro valore econo-

mico e ridare adeguata densità alle compagini boschive;

- **Realizzazione ed ammodernamento della viabilità forestale**, con la creazione di strade forestali, di ridotte dimensioni e chiuse al pubblico, che permetterà, oltre a una valorizzazione della biomassa forestale, una maggiore penetrabilità del popolamento anche ai fini antincendio.

CONSIDERATO che gli interventi previsti nella *Misura 221* del PSR Puglia 2007-2013, pubblicata sul BURP n. 62 del 08 aprile 2010 riguardano:

Azione 1 - Boschi permanenti

- Realizzazione e manutenzione quinquennale di boschi naturaliformi realizzati con specie arboree autoctone di latifoglie e con specie arbustive ed arborescenti tipiche della macchia mediterranea.
- La fisionomia del bosco che si intende realizzare (1.600 piante ad ettaro e turno illimitato) dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori circostanti e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali dell'area d'intervento.
- I terreni rimboschiti saranno permanentemente assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali con cambio di destinazione d'uso del terreno da “terreno agricolo” a bosco.

Azione 2 - Fustaie a ciclo medio-lungo

- Realizzazione e manutenzione di impianti arborei (400 piante ad ettaro e turno minimo di 40-45 anni) con latifoglie autoctone, anche di pregio (noce da legno, ciliegio da legno, frassino, olmo, tiglio ed altre).

La creazione di primi imboschimenti interesserà quei terreni agricoli ad attività intensiva che, per profondità e freschezza, potranno garantire l'affermazione di popolamenti forestali anche con produzioni di legname di pregio. L'imboschimento verrà effettuato con sestri geometrici e densità variabili a seconda della specie utilizzata per l'impianto e le caratteristiche pedoclimatiche della stazione. Si potrà prevedere l'utilizzo di specie secondarie del piano dominato (arbustive o arborescenti). tipiche della vegetazione fore-

stale mediterranea, che faciliteranno l'affermazione del soprassuolo arboreo secondo le buone norme della selvicoltura classica.

Azione 3 - Impianti a rapido accrescimento

- La creazione di primi imboscamenti da legno a ciclo breve, con densità di impianto pari a 1.600 piante ad ettaro e turno minimo di 10-12 anni, riguarderà esclusivamente le superfici agricole intensive con buon franco di coltivazione. Gli impianti avranno finalità ambientali ma anche naturalistiche-paesaggistiche. La realizzazione di tali impianti permetterà l'utilizzo di latifoglie autoctone a rapida crescita (olmo, ontano napoletano, pioppi, querce ed altre).

Azione 4: Fasce protettive e corridoi ecologici

- Realizzazione di fasce protettive e/o popolamenti composti da specie autoctone di latifoglie (salici, pioppi, querce ed altre) con funzione di filtro antinquinamento, in prossimità di canali o corsi d'acqua. Tali fasce dovranno avere densità pari a 1.600 piante ad ettaro, larghezza superiore a 20 metri, superficie minima di 0,5 ettaro ed un turno minimo 12-15 anni. In particolare, tale azione riguarderà l'area del fiume Ofanto, nella Provincia BAT.

CONSIDERATO che gli interventi previsti nella *Misura 227* del PSR Puglia 2007-2013, pubblicata sul BURP n. 62 del 08 aprile 2010 riguardano:

Azione 1 - Supporto alla rinaturalizzazione di boschi per finalità non produttive

- **tagli di "diradamento" nei boschi di conifere alloctone**, da eseguirsi una sola volta nel periodo, per predisporre il soprassuolo forestale al possibile avvio di processi di rinaturalizzazione;
- **tagli di "diradamento" nelle fustaie di latifoglie**, per creare una disetaneizzazione del soprassuolo forestale;
- **introduzione di latifoglie autoctone di pregio ed autoctone sporadiche**, nei sistemi a gestione produttiva, al fine di diversificare la composizione degli stessi popolamenti.

Azione 2 - Valorizzazione dei popolamenti da seme

- diradamenti selettivi tesi ad eliminare le piante fenotipicamente non idonee alla produzione di seme, piante sottomesse, inclinate, prive di avvenire, aduggiate, per favorire lo sviluppo delle piante individuate come portaseme;
- potature di produzione delle piante portaseme e dei fenotipi di maggior pregio, per conformare ed equilibrare la chioma per la raccolta del seme e stimolare le gemme alla fruttificazione;
- recinzione perimetrali in legno.

Azione 3 - Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi

- Realizzazione di percorsi naturalistici (percorso vita), ginnici (percorso salute) e ricreativi (percorsi avventura), rispondenti alle esigenze di osservazione, escursionismo, didattica, sport, nel rigoroso rispetto dell'ambiente; le strutture e le tipologie costruttive, devono essere limitate al necessario ed essere concepite in modo che si inseriscano nel paesaggio col minimo impatto.
- Recupero funzionale di piccoli ruderi per il rifugio della fauna selvatica, stanziale e migratoria, a scopi di tutela e conservazione della fauna selvatica, quali trulli, carbonaie, jazzi, corti, tetti e nicchie per l'avifauna.

CONSIDERATO, altresì, che:

- le predette misure forestali hanno la finalità di migliorare, conservare e tutelare i boschi della Puglia ai quali è riconosciuta un'elevata importanza dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e ricreativo nonché naturalistico e di mantenimento della biodiversità;
- il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia, in coerenza con gli Orientamenti Comunitari e con il Piano di Sviluppo Rurale Nazionale, intende contribuire allo sviluppo sostenibile delle aree rurali, indirizzando i possessori di boschi a gestire le aree forestali secondo le esigenze di salvaguardia dell'ambiente naturale, ai fini della conservazione della biodiversità del territorio e del paesaggio;
- il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia, si pone, tra gli altri, l'obiettivo di impedire il degrado e di rafforzare il valore naturalistico delle aree e degli ecosistemi semi-natu-

rali, inclusa la loro funzione di collegamento tra habitat naturali e subnaturali, ed in tale ottica, è altresì necessario il sostegno dei sistemi produttivi agricoli e forestali ad “elevata valenza naturale” che caratterizzano tali ecosistemi seminaturali e da cui dipendono numerose specie animali e vegetali;

- gli interventi selvicolturali, finalizzati alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali e possono concorrere, se correttamente eseguiti anche in conformità alle prescrizioni di seguito descritte, a quelli *necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito*, nonché a migliorarne le condizioni di controllo e sorveglianza, la fruibilità al pubblico e la capacità di prevenzione e di intervento per gli incendi boschivi;
- gli interventi proposti nei singoli progetti, come previsto di bandi, saranno sottoposti ad istruttoria tecnico-amministrativa e relativa valutazione di idoneità e fattibilità tecnica da parte di una Commissione di Valutazione, appositamente nominata dall’Autorità di Gestione del PSR e presieduta dal Responsabile di Misura;
- gli interventi proposti nei singoli progetti, relativamente ai lavori selvicolturali dovranno essere preceduti da domanda di taglio boschivo ai sensi del Regolamento Regionale n.10/2009 e che i lavori dovranno essere eseguiti da imprese boschive iscritte nell’apposito Albo Regionale delle Imprese Boschive;
- l’intero procedimento relativo alla realizzazione dei singoli progetti, dalla progettazione, all’avvio dei lavori e fino al loro definitivo collaudo, ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i., sarà svolto con la responsabilità e la Direzione Lavori di Dottore Agronomo o Forestale, iscritto all’Albo di competenza, nonché sotto la sorveglianza della Sezione Provinciale del Servizio Foreste territorialmente competente, che dovrà, a conclusione dei lavori, eseguire gli opportuni accertamenti di rito per la liquidazione degli aiuti previsti dalle singole misure;

Pertanto, ritenuto di:

- dover assicurare la coerenza degli interventi selvicolturali alle esigenze di tutela degli habitat e delle specie animali e vegetali richieste dall’U-

nione europea con le Direttive comunitarie 79/409 e 92/43;

- emanare indicazioni tecniche a supporto del processo di valutazione di incidenza al fine di assicurare il mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat forestali presenti nei siti oggetto d’intervento relativamente sia alla realizzazione degli interventi selvicolturali previsti dalle predette Misure 122, 221 e 227 del P.S.R. Puglia 2007-2013 e sia a tutti gli altri interventi di ordinaria gestione dei popolamenti boschivi che non usufruiscono dalle Misure del P.S.R. Puglia 2007-2013;
- emanare le suddette indicazioni tenendo conto delle specifiche misure di gestione forestale contenute nei Regolamenti dei predetti Piani di Gestione già approvati;
- agevolare l’iter amministrativo del rilascio del parere di valutazione d’incidenza mediante specifiche tecniche univoche sul territorio regionale, redatte sulla base di quanto contenuto nei Regolamenti dei predetti Piani di Gestione già approvati, come meglio esplicitate nell’Allegato “A”;
- estendere la validità di tali indicazioni anche ai Siti Rete Natura 2000 non ancora dotati di specifico Piano di Gestione, nelle more della loro realizzazione;
- contribuire ad accelerare la spesa del PSR Puglia 2007/2013 ed evitare, ai sensi dell’art. 29 “Disimpegno automatico” del Reg. (CE) 1290/2005, il disimpegno automatico delle somme del FEASR impegnate e non spese al 31/12/2010 (qualità ambientale delle opere) senza pregiudicare la qualità ambientale;

In relazione a tutto quanto sin qui illustrato e argomentato, si propone:

- di approvare l’allegato “A” che, composto di n. 2 pagine, costituisce parte integrante del presente atto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it).
- di dichiarare il provvedimento esecutivo.

COPERTURA FINANZIARIA l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta impli-

cazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, di concerto con gli Assessori dr. Nicastro e dr. Stefàno, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 co. 4 lett. k) della l.r. 7/1997 e s.m.i.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore di concerto con gli Assessori dr. Nicastro e dr. Stefàno;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal dirigente del dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali, confermata dai dirigenti del Servizio Foreste e del Servizio Ecologia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che qui si intendono integralmente riportate;
- di approvare l'allegato "A" che, composto di n. 2 pagine, costituisce parte integrante del presente atto;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia (www.regione.puglia.it);
- di dichiarare il provvedimento esecutivo.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

“Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000.”

Allegato A

1. Nei lavori di rimboschimento e rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16 dicembre 2008 n. 2461.

2. L’impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell’art. 2, punto 2, Regolamento 796/04/CE.

3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.

4. L’impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.

5. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. L’estensione della tagliata è determinata sommando all’area di taglio le superfici di bosco contigue:

- a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;
- b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;
- c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.

La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza che possono essere utilizzate nelle annate silvane successive.

6. Ai fini dell’applicazione del punto 4, per “tagliata” si intende una superficie boschiva su cui debba essere effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

7. I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell’area basimetrica complessivamente stimata.

8. La conversione dei cedui matricinati invecchiati (popolamenti con età uguale o superiore a 1,5 volte il turno minimo) in cedui composti e l’avviamento alla conversione dei cedui all’alto fusto è consentito solo nelle stazioni più fertili. Il taglio di diradamento dei polloni dovrà essere di tipo *basso*, interessando quindi solo il piano dominato. L’intensità del diradamento non dovrà superare il 25% dell’area basimetrica complessivamente stimata, rilasciando almeno un pollone per ceppaia oltre le piante nate da seme.

9. I residui di lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall’Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione,

certificate dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e, comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.

10. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio Foreste.

11. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità.

12. Nei tagli di utilizzazione dei cedui sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno, qualora presenti. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo.

13. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

14. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri quadri, per i cedui semplici o composti.

15. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea, fatti salvi gli specifici approfondimenti di cui al Piano Antincendio Boschivo regionale.

16. Le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione ordinaria.

17. La procedura di valutazione di incidenza si intende positivamente espletata per le utilizzazioni boschive di fine turno e tagli intercalari su superfici non superiori a 10 ettari se le medesime operazioni selvicolturali sono redatte conformemente a quanto prescritto ai punti precedenti, in quanto coerenti con le esigenze di tutela degli habitat e degli habitat di specie.

Copia del progetto definitivo, dei piani e degli interventi previsti dal presente allegato, dovrà comunque essere trasmessa all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, nelle modalità definite tra la Regione Puglia e le Province, che potrà esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione.